

Documenti correlati

---

ANTITRUST

**ANTITRUST, STABILITE ULTERIORI RIDUZIONI DELLE COMMISSIONI INTERBANCARIE PER SERVIZI DI INCASSO, PAGAMENTO E BANCOMAT CON TAGLI MINIMI TRA L'11 E IL 64%. ACCETTATI IMPEGNI DI ABI E CO.GE.BAN.**

---

COMUNICATO STAMPA

**BANCHE: ANTITRUST, STABILITE ULTERIORI RIDUZIONI DELLE COMMISSIONI INTERBANCARIE PER SERVIZI DI INCASSO, PAGAMENTO E BANCOMAT CON TAGLI MINIMI TRA L'11 E IL 64%. ACCETTATI IMPEGNI DI ABI E CO.GE.BAN.**

Una riduzione dell'entità di 5 commissioni interbancarie - i prezzi corrisposti tra banche che fungono da base per i prezzi finali alla clientela - che devono diminuire tra valori che oscillano, come minimo, tra l'11% per il prelievo bancomat da sportelli di altre banche, e il 64% per il Rid veloce. Lo ha deciso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che nella riunione del 19 Aprile 2007 ha accettato e reso obbligatori gli impegni presentati da ABI e Co.Ge.Ban a seguito dell'istruttoria per possibili intese restrittive della concorrenza.

L'Autorità, il 29 marzo 2006, aveva aperto il procedimento per accertare l'esistenza di violazioni della normativa antitrust, consistenti nella fissazione collettiva a livello associativo del valore massimo delle commissioni interbancarie che governano l'offerta dei servizi per il prelievo di contanti con il Bancomat presso sportelli di altre banche e per i servizi di pagamento RID (Rapporti Interbancari Diretti) e Ri.Ba (Ricevuta Bancaria Elettronica). Nella riunione del 23 novembre 2006 l'Autorità aveva disposto la pubblicazione degli impegni allora presentati da ABI e Co.Ge.Ban, permettendo ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni entro 30 giorni. Ad esito di tale procedura di consultazione, ABI e Co.Ge.Ban hanno presentato, il 26 febbraio 2007, nuovi impegni, che riducono ulteriormente i valori delle commissioni interbancarie.

Gli impegni costituiscono una rivisitazione della metodologia di calcolo delle commissioni interbancarie rispetto ai criteri fissati da Banca d'Italia nella propria precedente decisione relativa ad accordi aventi la medesima natura.

Nello specifico, le parti, a seguito della prima versione degli impegni, hanno già eliminato la commissione per il servizio 'Ri.Ba. con tramite', accorpato le commissioni 'RID utenze' e 'RID commerciale' in una unica commissione e hanno ridotto i valori di quelle restanti. Tali minori valori conseguono l'applicazione di una nuova metodologia di calcolo che, rispetto al passato, prevede da subito l'orientamento ai soli costi diretti attraverso, tra l'altro, l'esclusione della voce dei "costi indiretti" e della voce del "mark

up" (margine di profitto), oltre all'inclusione di risparmi di costo derivanti da innovazioni di processo.

Il 26 febbraio 2007, le parti si sono impegnate anche a fissare dei valori minimi, inferiori a quelli vigenti a gennaio, per i futuri nuovi valori delle commissioni, che verranno calcolati dal luglio 2007 ad esito di nuove rilevazioni di costi effettuate su campioni di banche più rappresentativi di quelli attuali. Tali minori valori sono stati calcolati sulla base di stringenti criteri di efficienza, escludendo il 50% delle banche con i costi più elevati, con correttivi specifici per le singole commissioni.

Infine, ogni due anni verrà verificata la possibilità di ridurre ulteriormente le commissioni alla luce di eventuali riduzioni di costo, fermo restando come tetto massimo il valore della precedente rilevazione.

Nell'approvare gli impegni, l'Autorità ha sottolineato che continuerà a monitorare l'andamento delle commissioni, riservandosi di verificare se variazioni nel contesto europeo di riferimento, nelle modalità di offerta dei servizi e nella struttura del sistema bancario italiano, non richiedano ulteriori riduzioni delle commissioni.

L'Autorità ha emesso il provvedimento sul presupposto che i risparmi conseguenti alla riduzione dei costi interbancari derivanti dalla procedura si risolvano prevalentemente, se non in tutto, in una riduzione del prezzo finale ai consumatori per il prelievo bancomat e alle imprese per i servizi Ri.Ba e RID, come è giusto in un mercato basato sulla correttezza dell'offerta commerciale. Se dal monitoraggio risulterà che il vantaggio è rimasto solo a favore degli operatori economici, l'Autorità adotterà i necessari provvedimenti.

L'Autorità confida inoltre che le imprese che fanno largo uso dei servizi di incasso in esame, come quelle che si avvalgono del servizio di domiciliazione delle bollette, trasferiscano ai consumatori finali tali riduzioni dei prezzi bancari.

In tale ambito, la previsione negli impegni di ABI e Co.Ge.Ban. di dare pubblicità sul proprio sito internet ai valori delle commissioni interbancarie attuali e future, introdurrà una trasparenza dei costi interbancari - alla base dei prezzi applicati alla clientela - che consentirà un atteggiamento più attivo della clientela bancaria.

#### Nella tabella i valori massimi delle commissioni proposti da ABI e Co.Ge.Ban

Commissione Interbancaria all'avvio del procedimento	Valore all'avvio del procedimento (euro)	Commissione interbancaria a seguito di impegni pubblicati	Valore applicati a seguito di impegni pubblicati, a partire dal gennaio 2007 (euro)	Valore massimo a seguito di ulteriori impegni (euro)	Riduzione percentuale minima dall'avvio
RiBa disposizione di incasso	0,95	RiBa disposizione di incasso	0,71	0,66	31%
RiBa disposizione di incasso con tramite	0,34	ELIMINATA			
RiBa insoluto	0,84	RiBa insoluto	0,57	0,41	51%
	0,66		0,39	0,28	58%

RID commerciale incasso		RID			
RID utenze incasso	0,52				25%
RID veloce incasso	2,5	RID veloce incasso	1,08	0,90	64%
Bancomat	0,75	Bancomat	0,67	0,67	11%

Roma, 20 aprile 2007

Segue il testo del provvedimento dell'Autorità Antitrust

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 aprile 2007;

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287

VISTO l'articolo 81 del Trattato CE;

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modifiche;

VISTA la documentazione trasmessa da Banca d'Italia il 14 febbraio 2006, contenente le analisi di costo campionarie effettuate dall'Associazione Bancaria Italiana e dalla Convenzione per la Gestione del marchio Bancomat;

VISTA la propria delibera del 29 marzo 2006, con la quale è stato avviato un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti dell'Associazione Bancaria Italiana e della Convenzione per la Gestione del marchio Bancomat per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 81 del Trattato CE consistenti nella fissazione collettiva a livello associativo di condizioni che governano l'offerta dei servizi Ricevuta Bancaria Elettronica (RiBa), Rapporti Interbancari Diretti (RID) e del servizio di prelievo presso gli sportelli ATM con la carta Bancomat, con particolare riferimento alla definizione del valore massimo delle commissioni interbancarie per tali servizi;

VISTA la legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTA la propria delibera adottata in data 6 settembre 2006, con cui è stato comunicato alle imprese per le quali erano allo stato pendenti procedimenti volti all'accertamento della violazione degli articoli 2 e 3 della legge n. 287/90 o degli articoli 81 e 82 del Trattato CE, che le stesse potevano presentare impegni ai sensi dell'art. 14-*ter* della legge n. 287/90, come novellato dalla legge n. 248/06, entro e non oltre tre mesi dal 12 agosto 2006, data di entrata in vigore della legge n. 248/06;

VISTA la “*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14 ter della legge n. 287/90*”, assunta nell'adunanza del 12 ottobre 2006;

VISTE le comunicazioni del 13 novembre 2006 con le quali l'Associazione Bancaria Italiana e la Convenzione per la Gestione del marchio Bancomat hanno presentato impegni ai sensi dell'art. 14-*ter* della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera del 23 novembre 2006, con la quale è stata disposta la pubblicazione sul sito dell'Autorità dei suddetti impegni al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni ed è stata fissata al 24 marzo 2007 la data di chiusura del connesso procedimento di valutazione degli impegni;

VISTE le osservazioni dei terzi interessati e le conseguenti repliche dell'Associazione Bancaria Italiana e della Convenzione per la Gestione del marchio Bancomat alle osservazioni dei terzi interessati e le modifiche accessorie agli impegni originali, comunicate dalle medesime associazioni in data 26 febbraio 2007;

VISTA la propria delibera del 15 marzo 2007, con la quale è stata disposta la proroga del procedimento principale e del sub-procedimento di valutazione degli impegni al 30 aprile 2007, al fine di poter svolgere un compiuto esame dei medesimi, alla luce delle osservazioni di tutti i soggetti interessati;

VISTA la propria comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Regolamento CE n. 1/2003;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **I. PREMESSA**

1. In data 29 marzo 2006 l'Autorità ha avviato un'istruttoria ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/90 e dell'art. 81 del Trattato nei confronti dell'Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e della Convenzione per la Gestione del Marchio Bancomat (di seguito CO.GE.BAN.) in relazione ad accordi inerenti la fissazione congiunta di commissioni interbancarie per i servizi di incasso Ricevuta Bancaria Elettronica (di seguito RiBa), Rapporti Interbancari Diretti (RID) e di prelievo di contante con la carta Bancomat presso gli sportelli ATM convenzionati.

2. Come richiamato nel provvedimento di avvio, tale istruttoria origina dalla documentazione inviata all'Autorità da Banca d'Italia a seguito del trasferimento all'Autorità delle competenze antitrust nel settore bancario attuato dall'art. 19 della legge n. 262/05. Tale documentazione riguardava le richieste di ABI e CO.GE.BAN. di rinnovo delle autorizzazioni in deroga ai sensi dell'art. 4 della legge n. 287/90, concesse dalla Banca d'Italia nel luglio 2002 per un periodo di tre anni, in relazione ad accordi aventi la medesima natura di quelli oggetto del provvedimento dell'Autorità sopra descritto.

3. Successivamente all'avvio del procedimento, sono pervenute istanze di partecipazione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 217/98 da parte della società Sky Italia S.r.l. (di seguito Sky), di Confindustria e del Movimento Consumatori. Tali istanze sono state accolte con lettere, rispettivamente, del 20 aprile 2006, del 9 maggio 2006 e del 25 maggio 2006.

4. In data 13 novembre 2006 ABI e CO.GE.BAN., avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 14-ter della legge n. 287/90, hanno presentato all'Autorità impegni, la cui valutazione costituisce l'oggetto della presente decisione.

## II. LE PARTI

5. L'ABI è un'associazione senza scopo di lucro, alla quale aderiscono, tra l'altro, la quasi totalità delle banche nonché altri intermediari finanziari, operanti sul territorio nazionale. In particolare, aderiscono all'ABI 771 banche, 238 intermediari finanziari e 13 associazioni di categoria. Scopo dell'ABI, secondo quanto previsto dallo statuto, è la tutela degli interessi dei propri associati, attraverso lo studio e l'esame dei problemi che riguardano i settori bancario e finanziario.

6. CO.GE.BAN. è un'associazione di imprese costituita nel 1995, su iniziativa dell'ABI, alla quale aderiscono le banche e le società capogruppo di gruppi bancari associati all'ABI; attualmente, aderiscono al CO.GE.BAN. 600 banche e società capogruppo di gruppi bancari. Scopo dell'associazione è lo sviluppo del sistema dei pagamenti con carte Bancomat e Pagobancomat. Dal 2001, CO.GE.BAN. beneficia di una licenza esclusiva d'uso del marchio Bancomat concessa dall'ABI, anche con riferimento al servizio di prelievo presso gli sportelli automatici (ATM).

7. Sky è un'impresa attiva nel settore della televisione a pagamento, offrendo i propri servizi a circa 3,6 milioni di abbonati. Sky si avvale del servizio RID quale modalità di riscossione del canone di abbonamento corrisposto dai suoi clienti.

8. Confindustria è un'associazione che rappresenta circa 120.000 mila imprese manifatturiere e di servizi. Pertanto, rappresenta gli interessi di un numero considerevole di operatori economici che utilizzano i servizi RiBa e RID per la gestione dei propri incassi.

9. Movimento Consumatori è un'associazione di consumatori e di piccole imprese che si prefigge l'obiettivo di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti, rappresentando questi ultimi presso le controparti istituzionali e private perché forniscano servizi e prodotti che corrispondano alle loro esigenze.

### **III. GLI ACCORDI OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO DI AVVIO DI ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DI ABI E CO.GE.BAN.**

10. Gli accordi oggetto del provvedimento di avvio di istruttoria riguardano la fissazione da parte di ABI del valore massimo delle commissioni interbancarie relative ai servizi di incasso RiBa e RID e da parte di CO.GE.BAN. del valore massimo delle commissioni interbancarie relative al servizio di prelievo presso gli sportelli ATM con la carta Bancomat.

11. Al fine di comprendere il contesto nel quale si colloca il provvedimento di avvio di istruttoria dell'Autorità ed il contenuto degli impegni presentati dalle parti, occorre preliminarmente descrivere il settore interessato e richiamare il precedente provvedimento della Banca d'Italia relativo ad accordi aventi natura simile a quelli in esame, descrivendo anche la documentazione alla base del provvedimento di avvio.

#### *III.1. Il settore interessato*

12. Gli accordi oggetto del procedimento riguardano il settore dei servizi di pagamento, con particolare riferimento ai servizi di incasso denominati RiBa e RID e al servizio di prelievo presso gli sportelli ATM con la carta Bancomat.

Con riferimento alla valutazione degli accordi oggetto del presente procedimento, ciascuno di tali servizi potrebbe appartenere ad un mercato rilevante distinto dal punto di vista merceologico. Quanto al contesto geografico di riferimento, questo può essere circoscritto entro confini nazionali, dal momento che gli accordi riguardano servizi offerti su tutto il territorio italiano dalla quasi totalità delle banche attive in Italia.

13. Il RiBa (Ricevuta Bancaria Elettronica) è un servizio di incasso crediti basato su una ricevuta bancaria emessa dal creditore in favore del proprio cliente debitore. Tale servizio viene usato tipicamente dalle imprese per il regolamento dei propri debiti e crediti commerciali.

14. Il servizio di pagamento origina dall'invio da parte di un creditore della disposizione di incasso RiBa alla propria banca (banca assuntrice), che inoltra in forma elettronica le informazioni alla banca indicata dal debitore (banca domiciliataria). Tale ultima banca, ricevute le disposizioni di incasso, effettua i controlli tecnici sul flusso, risolve eventuali anomalie, effettua le quadrature e contabilizzazioni per il regolamento interbancario e provvede a stampare ed



inviare un avviso di pagamento al debitore. Infine, gestisce la fase di pagamento, produce e consegna al debitore la ricevuta di avvenuto pagamento.

15. Qualora il debitore non effettui il pagamento alla scadenza delle RiBa, la banca domiciliataria segnala lo stato di mancato pagamento ai propri clienti. Individuate le RiBa insolute, comunica alle banche assuntrici le eventuali disposizioni da restituire, effettuando le relative quadrature e contabilizzazioni.

16. La partecipazione alle procedure che consentono il funzionamento del sistema dei pagamenti può essere diretta o indiretta. La partecipazione indiretta avviene attraverso un mandato ad un soggetto “tramite”.

17. Il RID (Rapporti Interbancari Diretti) è un servizio di incasso crediti basato su un'autorizzazione permanente conferita dal debitore alla propria banca ad accettare gli ordini di addebito provenienti da un creditore individuato.

Si distinguono tre tipologie di RID:

- “RID utenze”, dedicato agli incassi delle bollette di aziende di servizi/municipalizzate che offrono servizi di fornitura di energia elettrica, di telefonia, di telecomunicazione, di acque e gas;
- “RID commerciale”, dedicato agli incassi di tutte le altre aziende di qualsiasi settore merceologico;
- “RID veloce” caratterizzato da termini temporali di esecuzione particolarmente brevi.

18. L'offerta di tale servizio presuppone due fasi distinte.

La prima, denominata Allineamento Elettronico Archivi (AEA), consente il perfezionamento dell'autorizzazione dell'addebito in conto da parte del cliente debitore, rilasciata su supporto cartaceo, registrando i dati necessari per la domiciliazione degli addebiti e gestendo le eventuali variazioni di anagrafica e revoche di autorizzazione all'addebito.

In una seconda fase il soggetto creditore inoltra le disposizioni d'incasso alla propria banca (banca assuntrice), la quale tramite procedura elettronica inoltra le disposizioni ricevute dal proprio cliente alla banca del soggetto debitore (banca domiciliataria), che addebita il conto corrente del suo cliente.

19. Il servizio Bancomat permette al possessore della carta contrassegnata con il marchio di tale circuito di prelevare contante presso gli sportelli automatici (ATM) convenzionati con il circuito Bancomat, anche appartenenti a banche diverse dalla banca emittente.

20. Di seguito si riportano i valori per tipologia di servizio relativi al numero di operazioni di incasso e prelievo e al controvalore delle medesime effettuate nel

corso del 2005 in Italia.

Si riportano inoltre le percentuali (sia per numero che per valore) delle operazioni effettuate in circolarità, ovvero quelle per le quali non coincidono banca del debitore e del creditore in un'operazione di incasso con servizi RiBa o RID oppure banca proprietaria dell'ATM e banca emittente della carta Bancomat in un'operazione di prelievo.

**TABELLA 1: NUMERO E VALORE DELLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO E PRELIEVO EFFETTUATE TRAMITE I SERVIZI DI PAGAMENTO IN ESAME PER L'ANNO 2005**

	<b>N. di operazioni</b>	<b>di cui in circolarità %</b>	<b>Valore (euro)</b>	<b>di cui in circolarità %</b>
<b>RiBa</b>	294.590.000	63%	615.232.000.000	65%
<b>RID</b>	463.244.000	44%	289.072.000.000	52%
<b>di cui</b>	<i>RID commerciale</i>	32%		75,91%
	<i>RID utenze</i>	66,76%		8,22%
	<i>RID veloce</i>	1,05%		15,87%
<b>Bancomat</b>	610.869.000	25%	101.490.000.000	25%

Fonte: appendice Relazione Annuale Banca d'Italia, tavole aH4 e aH5; per le operazioni in circolarità dati SIA/centri applicativi e stanza di compensazione.

21. Lo scambio delle disposizioni tra banche per l'offerta in circolarità dei servizi in esame presuppone la definizione di regole interbancarie comuni, al fine di condividere gli standard di colloquio tra banche, tramite le infrastrutture di rete. Le commissioni interbancarie sono definite in modo centralizzato in tale ambito di cooperazione. Tali commissioni sono pagate per i servizi RiBa e RID dalla banca del creditore alla banca del debitore e per il servizio Bancomat dalla banca che emette la carta alla banca proprietaria dell'ATM, per ogni transazione in circolarità.

22. Gli accordi che consentono la circolarità dei servizi di pagamento in esame hanno, allo stato, in ambito europeo, valenza geografica tendenzialmente confinata nell'ambito dei singoli sistemi bancari nazionali. La presenza di commissioni interbancarie è ampiamente diffusa nell'ambito dei singoli sistemi di pagamento nazionali per servizi di incasso e prelievo analoghi a quelli in esame<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> In particolare:

- per i servizi di prelievo presso sportelli ATM le commissioni interbancarie sono diffuse nella quasi totalità dei sistemi di pagamento;

23. A livello comunitario è prospettata la realizzazione di una *Single Euro Payment Area* (SEPA), ovvero di un'area unica dei pagamenti di ampiezza geografica almeno di area euro, nell'ambito della quale sarà possibile l'utilizzo di strumenti di pagamento a condizioni indipendenti dalla localizzazione delle controparti dell'operazione<sup>2</sup>.

Per il servizio "*Direct Debit*", avente funzioni analoghe a quelle del RID e, in minor misura del RiBa, è previsto uno schema di funzionamento SEPA che ne definisce le condizioni di offerta in circolarità; per i servizi di prelievo con carte sono previsti standard di interoperabilità tra i sistemi esistenti.

E' previsto che la graduale introduzione dei prodotti SEPA, a partire dal gennaio 2008, dovrebbe comportare un processo di migrazione dagli schemi nazionali a quelli SEPA, che nel 2010 dovrebbe arrivare a coinvolgere una massa critica significativa.

### *III.2. Il precedente procedimento della Banca d'Italia e la documentazione trasmessa da Banca d'Italia*

24. Come accennato e come descritto nel provvedimento di avvio del procedimento, accordi analoghi a quelli in esame sono stati precedentemente valutati sulla base della legge n. 287/90 da Banca d'Italia, che ha rilasciato le relative autorizzazioni in deroga ai sensi dell'art. 4 della citata legge, da ultimo con provvedimento del luglio 2002<sup>3</sup>, per un periodo di tre anni.

25. In tale provvedimento, Banca d'Italia ha infatti ritenuto che le commissioni che le banche si riconoscono per la prestazione di servizi quali quelli in esame fossero finalizzate ad incentivare la più ampia diffusione dei servizi stessi, rappresentando un modo di ripartire tra banche che cooperano nell'offerta congiunta di un unico prodotto il ricavo del servizio prestato. Gli accordi per la loro fissazione in modo multilaterale consentono di far emergere le esternalità positive connesse ad un ampio utilizzo di tali servizi a rete, riducendo i costi di

---

- per servizi analoghi al RID, nei paesi dell'Unione Europea le commissioni interbancarie sono presenti, oltre che in Italia, anche in Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Olanda, Svezia e Belgio. In Germania esistono solo commissioni per l'evento insoluto;

- per il RiBa non è possibile effettuare un confronto internazionale essendo un servizio che non esiste con caratteristiche comparabili in altri paesi.

<sup>2</sup> Cfr., tra gli altri, European Central Bank (November 2006) "*The Single Euro Payment Area (SEPA)*"; European Payment Council (January 2007) "*Making SEPA a reality*".

<sup>3</sup> Provvedimento I360D – ABI /CO.GE.BAN. del 30 luglio 2002 n. 42, in Bollettino n. 30/2002. Tali accordi erano stati precedentemente oggetto dei Provvedimenti della Banca d'Italia dell'8 agosto e 10 ottobre 1994.

transazione altrimenti derivanti dalla necessità di definire commissioni interbancarie negoziate bilateralmente tra le singole banche.

Banca d'Italia ha tuttavia ritenuto che tali effetti positivi per il sistema dei pagamenti determinassero anche un sostanziale beneficio per i consumatori *“a condizione che il livello delle commissioni interbancarie sia strettamente correlato con i costi sostenuti dalle banche per i servizi resi reciprocamente (...)”*<sup>4</sup>.

26. Con riguardo alla definizione della metodologia di calcolo dei costi, Banca d'Italia nella propria decisione ha determinato i costi medi totali di un campione di banche come la somma di *costi diretti* riguardanti le singole fasi operative del processo produttivo delle banche domiciliatarie e proprietarie degli ATM, di *costi indiretti* e di un *mark up*. Da ogni campione è stata eliminata la banca che presentava i costi più elevati.

Sono stati quindi autorizzati livelli delle commissioni interbancarie non superiori ai costi sostenuti dalle banche domiciliatarie (per i servizi RiBa e RID) e dalle banche proprietarie degli ATM per l'offerta in circolarità dei servizi in esame.

27. L'Autorità, nel proprio parere relativo a tale decisione di Banca d'Italia, ha concordato sulle linee sostanziali di analisi delle condizioni di esentabilità, ovvero sulla necessità, nell'ambito di valutazione dell'art. 4, della determinazione in modo multilaterale delle commissioni interbancarie per i servizi in esame, nonché sulla necessità di un loro orientamento ai costi al fine di evitare che si riflettano in prezzi finali elevati<sup>5</sup>.

28. Nel luglio 2005 ABI e CO.GE.BAN. hanno presentato a Banca d'Italia richiesta di rinnovo dell'autorizzazione in deroga. In data 14 febbraio 2006, a seguito del trasferimento delle competenze antitrust nel settore bancario attuato dall'art. 19 della legge n. 262/05, Banca d'Italia ha trasmesso all'Autorità tale documentazione, che conteneva l'analisi dei costi effettuata dalle parti secondo i principi metodologici fissati nella descritta decisione di Banca d'Italia, sulla base di nuovi dati di costo relativi al 2004 per diversi campioni di banche.

---

<sup>4</sup> Provv. citato, punto 46.

<sup>5</sup> Provvedimento I360D del 24 luglio 2002, in Boll. n. 30/2002. In particolare l'Autorità ha valutato che *“solo la definizione di una commissione interbancaria in misura strettamente proporzionale ai costi può garantire che il miglioramento dell'offerta connesso alla risoluzione dei problemi di esternalità e dei costi di transazione possa accompagnarsi ad un trasferimento dei benefici ai consumatori. Infatti una commissione interbancaria superiore al costo del servizio intermedio, che pure internalizzasse l'esternalità positiva a livello di network bancario inciderebbe però sul costo dei servizi finali erogati dalla banca e si rifletterebbe per questa ragione in un prezzo di offerta dei servizi di incasso RiBa RID e del Bancomat elevato”*.

La somma dei *costi medi diretti* di ciascun campione (con l'esclusione della banca con i costi più elevati), dei *costi indiretti*, (definiti sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia in una misura che oscilla tra il 16% e il 24% dei costi diretti, a seconda delle commissioni), e di una voce di *mark up* (pari al 10% della somma dei due valori precedenti) mostrava i valori di costo riportati nella TABELLA 2 sottostante.

Con tale documentazione le parti intendevano evidenziare che le commissioni interbancarie vigenti nel 2006, di valore pari a quelle autorizzate da Banca d'Italia, non fossero superiori ai costi medi sostenuti dalle banche per la prestazione dei servizi, e che quindi non violavano la normativa antitrust, con l'eccezione del RID veloce che nel mese di marzo 2006 è stato poi ridotto a 2,5 euro.

**TABELLA 2: VALORE DELLE COMMISSIONI INTERBANCARIE E COSTI MEDI (2004) PRESENTATI DALLE PARTI ANTECEDENTEMENTE ALL'AVVIO DI ISTRUTTORIA DELL'AUTORITÀ**

Commissione Interbancaria	Valore delle commissioni interbancarie (euro)	Costi medi (euro)
RiBa disposizione di incasso	0,95	1,4722
RiBa disposizione di incasso con tramite	0,34	0,3522
RiBa comunicazione di insoluto	0,84	0,9752
RID commerciale incasso	0,66	0,7395
RID utenze incasso	0,52	0,6793
RID veloce incasso <sup>6</sup>	3,01	2,5
Bancomat	0,76	0,9021

#### IV. IL PROVVEDIMENTO DI AVVIO DI ISTRUTTORIA DELL'AUTORITÀ

29. Con delibera del 29 marzo 2006, l'Autorità procedeva all'avvio del procedimento istruttorio ai sensi dell'art. 81 del Tr. CE nei confronti di ABI e CO.GE.BAN., avente ad oggetto le 6 commissioni interbancarie fissate da ABI per i servizi RiBa e RID e la commissione interbancaria fissata da CO.GE.BAN. per il servizio Bancomat, indicate, con i rispettivi valori, nella TABELLA 2.

30. Nel provvedimento l'Autorità ha considerato che le commissioni

<sup>6</sup> Tale commissione è stata ridotta da 3,01 euro a 2,5 euro poco prima dell'avvio del procedimento istruttorio. Cfr. comunicazione ABI del 14 marzo 2006.

interbancarie oggetto del procedimento rappresentano prezzi intermedi corrisposti tra banche, che svolgono la funzione di ripartire i ricavi per le prestazioni tra queste effettuate in relazione alla fornitura congiunta di servizi e che la loro fissazione in modo centralizzato e in misura uniforme per tutte le banche si configurasse come un'intesa avente ad oggetto prezzi intermedi per servizi prestati a livello interbancario. L'Autorità ha ritenuto che la fissazione di tali prezzi in modo coordinato limitasse gli spazi di autonomia decisionale delle banche nelle politiche di fissazione dei prezzi finali alla clientela, e fosse quindi suscettibile di comportare una significativa riduzione del grado di concorrenza del settore, che può condurre a prezzi più elevati per i consumatori.

31. L'Autorità, ritenendo quindi che gli accordi sulle commissioni interbancarie in esame potessero configurare un'intesa suscettibile di falsare la concorrenza nel mercato comune, ha avviato un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE.

32. Nelle more del procedimento, la legge 248/06 ha novellato la legge n. 287/90 introducendo l'art. 14-ter secondo cui *“Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione”*.

33. In data 13 novembre 2006, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 14-ter della legge n. 287/90, ABI e CO.GE.BAN. hanno presentato impegni volti a superare le problematiche concorrenziali espresse dall'Autorità in fase di avvio del procedimento.

## **V. GLI IMPEGNI ORIGINARIAMENTE PROPOSTI DA ABI E CO.GE.BAN.**

34. Gli impegni originariamente presentati dalle parti prevedono due fasi di realizzazione:

a) a partire dal gennaio 2007 l'eliminazione di due commissioni interbancarie e la riduzione del valore di quelle restanti. Tale riduzione consegue alla revisione della metodologia di calcolo dei costi medi campionari, applicata ai campione

di banche già agli atti con costi riferiti al 2004;

b) nuove rilevazioni campionarie, a partire dal luglio 2007 e con cadenza biennale, sulla base di metodologie definite.

#### *V.1. La revisione delle commissioni a partire dal gennaio 2007*

35. Più nel dettaglio, è prevista la riduzione da 6 a 4 commissioni per i servizi RiBa e RID, eliminando la commissione “RiBa disposizione di incasso con tramite” e unificando le due commissioni dei servizi RID utenze e RID commerciale.

36. Per le restanti 4 commissioni dei servizi RiBa e RID e per la commissione del servizio Bancomat, le parti hanno proposto riduzioni dei valori indicate in TABELLA 3, dove tali nuovi valori sono confrontati con quelli oggetto di avvio del procedimento.

**TABELLA 3: COMMISSIONI INTERBANCARIE A PARTIRE DAL GENNAIO 2007 A SEGUITO DEGLI IMPEGNI NELLA VERSIONE ORIGINARIA**

Commissione Interbancaria	Valore all'avvio (euro)	Commissione interbancaria a seguito di impegni	Valore a seguito di impegni pubblicati (euro)	Riduzione percentuale
RiBa disposizione di incasso	0,95	RiBa disposizione di incasso	0,71	25%
RiBa disposizione di incasso con tramite	0,34	ELIMINATA		
RiBa insoluto	0,84	RiBa insoluto	0,57	32%
RID commerciale incasso	0,66	RID	0,39	41%
RID utenze incasso	0,52			25%
RID veloce incasso	2,5	RID veloce incasso	1,08	57%
Bancomat	0,75	Bancomat	0,67	11%

37. Tali minori valori emergono in conseguenza dell'applicazione al citato campione di banche già agli atti all'avvio del procedimento, con costi riferiti al 2004, di una revisione della metodologia individuata da Banca d'Italia nel descritto provvedimento.

Le modifiche metodologiche, descritte in modo analitico negli impegni, ai quali si rimanda, sono così sintetizzabili:

- a) per tutte le commissioni interbancarie:
- eliminazione del *mark up*;

- eliminazione dei costi indiretti;
- per i soli servizi RiBa e RID:
- eliminazione/ridimensionamento (a seconda delle commissioni) della voce di costi diretti relativa alla fase “gestione rischi operativi”;
- valorizzazione di risparmi di costo derivanti da innovazioni di processo già attuate;
- esclusione della componente remunerativa della data di regolamento dove presente.

*V.2. Le nuove rilevazioni campionarie a partire dal luglio 2007*

38. La versione originaria degli impegni prevede inoltre la ridefinizione del campione, nuove rilevazioni dei costi e ulteriori modifiche metodologiche rispetto a quelle già descritte, da effettuarsi secondo la sequenza temporale rappresentata nella TABELLA 4.

**TABELLA 4: STRUTTURA TEMPORALE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPEGNI ORIGINARI A PARTIRE DAL LUGLIO 2007**

	01/07/2007	01/07/2008	01/07/2009	01/07/2010
<b>RIBA/RID</b>	Ricalcolo delle commissioni: - media semplice del 75% delle banche più efficienti - su nuovo campione almeno 51% del mercato e almeno 16 banche	Ricalcolo commissioni con media semplice del 50% delle banche più efficienti		Ricalcolo commissioni su nuova rilevazione dei costi
<b>Bancomat</b>	Ricalcolo delle commissioni - media semplice del 75% delle banche più efficienti - su nuovo campione almeno 60% del mercato e almeno 42 banche		Ricalcolo commissioni su nuova rilevazione dei costi	



39. In particolare, è previsto che a partire dal luglio 2007 siano ridefiniti i campioni di riferimento, in modo da includere un numero maggiore di banche rispetto ai campioni sinora utilizzati, secondo i criteri descritti in dettaglio negli impegni, e in particolare nell'allegato n. 2 agli impegni pubblicati di ABI e CO.GE.BAN..

In sintesi, ABI per i servizi RiBa e RID utilizzerà un campione di banche rappresentativo di almeno il 51% in termini di numero di transazioni effettuate per tali servizi, che includerà almeno 16 banche e sarà maggiormente equilibrato dal punto di vista della rappresentatività di diverse classi dimensionali delle banche.

CO.GE.BAN. per il Bancomat si impegna a fornire un campione composto da almeno 46 banche che coprono almeno il 60% in termini di numero di ATM gestiti.

40. A partire dal 2007, per tali nuovi campioni è previsto che i costi medi saranno calcolati secondo la nuova metodologia prima descritta, considerando però non più la media semplice dei costi di ogni banca con l'esclusione della banca con i costi più alti, ma il valore medio del 75% delle banche che presentano i costi più bassi.

41. La struttura degli impegni prevede inoltre una revisione al luglio 2008 delle commissioni RiBa e RID, effettuata applicando un ulteriore criterio di efficientamento, ovvero considerando una media dei costi basata sul 50% delle banche più efficienti del campione del 2007, invece che sul 75%.

42. Gli impegni prevedono poi che ogni 2 anni, a partire dal luglio 2007 per il Bancomat e dal luglio 2008 per i servizi RiBa e RID, le parti effettuino nuove rilevazioni dei costi, verificando la presenza di eventuali riduzioni di costo derivanti sia da possibili economie di scala e/ o di gamma, sia da interventi procedurali interbancari, sia da evoluzioni del mercato, e riflettendo tali eventuali riduzioni nei valori delle commissioni interbancarie.

43. I valori delle commissioni interbancarie che le parti si sono impegnate ad applicare a partire dal gennaio 2007, rappresentate nella TABELLA 3, sono valori massimi a valere per il futuro, così come i valori che emergono da ogni rilevazione biennale costituiscono un tetto per ogni rilevazione successiva.

44. Infine, le parti si riservano di valutare l'opportunità di conferire ad un soggetto terzo indipendente il compito di svolgere attività di supporto nell'effettuazione delle analisi di costo.

## **VI. LE OSSERVAZIONI SUGLI IMPEGNI DEI TERZI INTERESSATI**

45. Con delibera del 23 novembre 2006, l'Autorità ha deciso di pubblicare sul proprio sito gli impegni proposti da ABI e CO.GE.BAN., al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni.

Inoltre, per potere compiutamente verificare se e in che misura gli impegni fossero in grado di rispondere alle preoccupazioni di natura concorrenziale espresse dall'Autorità, sono state formulate per i servizi RiBa e RID richieste di informazioni ad importanti imprese fatturatici appartenenti a diversi settori merceologici (20), a Poste Italiane e ad associazioni di imprese (7) e, per il servizio di prelievo Bancomat, ad associazioni di consumatori (4).

46. Dando seguito alle richieste di informazioni trasmesse successivamente alla pubblicazione degli impegni, la quasi totalità delle imprese e associazioni di imprese contattate e una associazione di consumatori hanno fatto pervenire le loro osservazioni in merito agli impegni presentati da ABI e Cogeban. Inoltre, osservazioni sugli impegni sono pervenute da una ulteriore associazione di imprese e dai soggetti intervenienti nel procedimento, ovvero Confindustria, Sky e il Movimento Consumatori.

47. La maggior parte dei commenti ricevuti ha valutato in via generale gli impegni come migliorativi rispetto al passato, sia in termini di possibili effetti di riduzione dei prezzi finali per i servizi oggetto del procedimento, sia di maggiore correttezza metodologica per il calcolo delle commissioni interbancarie.

Inoltre, vi è stato nell'ambito del *market test* un generale riconoscimento dei guadagni di efficienza per il sistema, per le imprese e per gli utilizzatori finali, derivanti dall'esistenza di commissioni interbancarie multilaterali.

48. Tuttavia, nelle osservazioni ricevute sono stati considerati alcuni elementi di criticità relativamente alla metodologia di determinazione dei livelli delle commissioni interbancarie contenuta negli impegni delle parti, che vengono illustrati di seguito, distinguendo tra i servizi RiBa e RID da un lato e Bancomat dall'altro.

### *VI.1. Le osservazioni relative ai servizi RiBa e RID*

49. Innanzitutto, una convergenza di opinioni tra i partecipanti al *market test* si è registrata sulla scarsa rappresentatività del campione proposto, che sarebbe

legata ad un'insufficiente inclusione di banche di dimensioni medio piccole che solitamente, nell'esperienza delle scriventi, sarebbero più efficienti di quelle più grandi.

50. Da più parti è stato poi osservato che ABI ha previsto un'eccessiva gradualità nel passaggio ai quartili del campione più efficienti, ritenendo che dovrebbe essere prevista fin da subito la percentuale del 50% o una convergenza verso tale percentuale in tempi più brevi rispetto a quelli previsti. Il presupposto è che un'applicazione più immediata di un criterio di efficientamento avrebbe come unico effetto quello di ridurre i ricavi degli istituti di credito e, al contempo, ridurre i costi del servizio per l'utenza finale.

51. Con riferimento all'adeguatezza dei processi considerati ai fini del calcolo dei costi diretti, alcune grandi aziende fatturatrici hanno sollevato dubbi sull'opportunità di includere nell'ambito della commissione interbancaria unicamente gli oneri derivanti dall'esecuzione dell'incarico di mandato conferito dal creditore alla propria banca assuntrice e non anche quello conferito dal debitore alla propria banca. Più in generale, un'azienda si è spinta ad affermare che la commissione interbancaria dovrebbe avere come riferimento i soli costi della tratta interbancaria, e non anche i costi di servizi che la banca domiciliataria svolge a beneficio del cliente debitore.

52. Con riferimento al valore delle commissioni interbancarie per i servizi RID, sono emersi due aspetti di particolare importanza.

Il primo relativo all'esistenza fino al 2002 di un servizio di incasso, denominato RIA (Rapporti Interbancari Accentrati), riservato ai grandi fatturatori attivi nei servizi di pubblica utilità sulla base di specifiche convenzioni, che consentiva di inviare per via telematica a ciascuna banca domiciliataria le disposizioni di incasso di competenza. Per tale servizio non era prevista alcuna commissione interbancaria e la remunerazione per l'attività prestata dalla banca domiciliataria avveniva esclusivamente sulla base di giorni di valuta. Secondo quanto descritto nelle osservazioni presentate, il passaggio al RID, con conseguente eliminazione del RIA, avrebbe comportato un notevole aumento dei prezzi per un servizio con funzionalità essenzialmente identiche, in ragione di una commissione interbancaria troppo elevata.

Inoltre, alcune grandi aziende fatturatrici, nonché un'importante associazione d'impresе, hanno sostenuto l'irragionevolezza del valore della commissione interbancaria per il servizio RID veloce, atteso che un grande gruppo industriale ha ottenuto dalla propria banca assuntrice un prezzo finale per il servizio

particolarmente basso, pari a 0,90 euro, grazie ad una rinegoziazione in diminuzione del livello della commissione interbancaria per il RID veloce tra circa 500 banche.

53. Infine, sempre con riferimento all'adeguatezza dei valori delle commissioni interbancarie prospettate negli impegni, alcuni hanno osservato che le commissioni interbancarie italiane dovrebbero essere allineate alle *best practice* internazionali.

54. È stata poi sollevata la questione del trasferimento a valle ai clienti creditori delle riduzioni delle commissioni interbancarie previste da ABI. Molti degli operatori hanno osservato che ciò dipenderà in gran parte dal potere contrattuale dei clienti creditori. I grandi fatturatori di RID ritengono di riuscire ad ottenere una parte congrua delle riduzioni delle commissioni; alcuni sembrerebbero aver addirittura già beneficiato degli effetti degli impegni assunti da ABI con l'Autorità. Emerge, invece, una maggiore preoccupazione da parte di imprese con minore potere contrattuale, che osservano che sarebbe opportuna un'adeguata pubblicità da parte di ABI sull'esito della revisione delle commissioni, in modo da permettere alle aziende di beneficiare in tutto o in parte della riduzione delle medesime.

55. Quanto alla tempistica di aggiornamento biennale delle commissioni interbancarie proposto da ABI, alcuni soggetti hanno osservato che si tratterebbe di un periodo troppo ampio, con il rischio che eventuali riduzioni di costo possano rimanere in seno alle banche invece che trasferite da subito a valle. Una società ha così proposto una revisione annuale, mentre altre hanno ipotizzato addirittura un aggiornamento non superiore a quello semestrale.

56. Infine, un'associazione ha evidenziato come dagli impegni pubblicati non risulterebbe chiaro l'anno cui i costi si riferiscono per le rilevazioni previste nel tempo a partire dal luglio 2007.

## *VI.2. Le osservazioni relative al servizio Bancomat*

57. In analogia con quanto espresso per i servizi RiBa e RID, un'associazione di consumatori ha argomentato sulla necessità di ampliare il campione includendo una quota maggiore di banche di dimensioni medio-piccole, sul presupposto che queste potrebbero essere banche che presentano un maggior livello di efficienza.

58. Inoltre, anche per il Bancomat un'associazione di consumatori ha sollevato

dubbi circa l'adeguatezza di una periodicità biennale di revisione dei costi.

59. Quanto alle categorie di costo che CO.GE.BAN. ha dettagliato nella propria analisi per la determinazione della commissione interbancaria, un'associazione di consumatori ha rilevato l'anomalia della presenza di una voce "Altro".

60. Anche per il Bancomat è stato osservato da un'associazione di consumatori che una riduzione della commissione interbancaria porta un reale beneficio per i consumatori solo se seguita da una riduzione dei prezzi per i prelievi applicati alla clientela finale.

61. Infine, è stato osservato anche con riferimento al Bancomat che negli impegni non è stato indicato l'anno di riferimento dei costi rilevati per ogni aggiornamento previsto delle commissioni interbancarie.

## **VII. LE REPLICHE DI ABI E CO.GE.BAN. ALLE OSSERVAZIONI DEI TERZI E LE MODIFICHE ACCESSORIE DEGLI IMPEGNI**

62. ABI e CO.GE.BAN. con circolari, rispettivamente, del 22 dicembre 2006<sup>7</sup> e del 15 dicembre 2006<sup>8</sup>, hanno portato a conoscenza delle proprie associate le nuove commissioni interbancarie operative a decorrere dal primo gennaio 2007, prima riportate in TABELLA 3, alle quali le parti si erano impegnate nella versione originaria degli impegni.

63. In data 26 febbraio 2007 ABI e CO.GE.BAN. hanno presentato modifiche accessorie agli impegni pubblicati dall'Autorità in data 23 novembre 2006.

64. In risposta alle osservazioni dei terzi interessati, ABI e CO.GE.BAN. hanno preliminarmente sottolineato la coerenza con la giurisprudenza antitrust nazionale e comunitaria sia della fissazione di commissioni interbancarie multilaterali sia della metodologia utilizzata per il loro calcolo, basata sul principio dell'orientamento ai costi.

65. Relativamente alle osservazioni inerenti l'adeguatezza dei processi inclusi nei costi diretti, e con particolare riferimento alla suggerita necessità di considerare i soli costi della tratta interbancaria per i servizi RiBA e RID, ABI rappresenta che ciò, oltre a non essere coerente con la giurisprudenza, trascura la natura dei servizi di pagamento in esame. Infatti, la struttura delle

---

<sup>7</sup> Circolare ABI serie tecnica n. 62.

<sup>8</sup> Circolare CO.GE.BAN. n. 10/2006.

commissioni interbancarie RiBa e RID è orientata ad una logica di redistribuzione dei benefici e dei costi sulla base dell'utilità che ciascun lato della domanda – creditori e debitori - trae da un servizio che è offerto congiuntamente da due distinti soggetti, banca assuntrice e domiciliataria. Ove la commissione interbancaria contenesse solo i costi della tratta interbancaria, si finirebbe per gravare il debitore degli ulteriori costi sostenuti dalla banca domiciliataria, compromettendo la piena circolarità dei servizi.

66. Ciò anche con riferimento al Bancomat, per il quale CO.GE.BAN. evidenzia come eccessive riduzioni della commissione interbancaria potrebbero compromettere l'interesse delle banche ad offrire il servizio in circolarità; ciò danneggerebbe particolarmente le banche minori, che sono quelle che beneficiano maggiormente del carattere di circolarità dei servizi di pagamento. Inoltre, CO.GE.BAN. fa presente che il servizio di prelievo agli sportelli ATM è una delle funzioni caratterizzanti di un più ampio servizio di carte di debito, dove in Italia operano i principali circuiti internazionali che praticano commissioni interbancarie superiori.

67. Con riguardo ai riferimenti dei terzi alle *best practices* internazionali, ABI contesta che i servizi forniti a livello dei singoli sistemi di pagamento nazionali differiscano gli uni dagli altri e presentino costi differenziali. In particolare, i servizi le cui commissioni sono oggetto del procedimento non trovano immediata corrispondenza in servizi analoghi offerti né in altri paesi né in ambito SEPA, dove sono previsti allo stato solo schemi base di funzionamento e non ancora operativi.

68. Riguardo alle osservazioni dei terzi inerenti l'introduzione del servizio RIA, ABI osserva che tale servizio non è comparabile con il RID. Il RIA era un servizio personalizzato riservato a pochi grandi clienti, che stipulavano convenzioni direttamente con ABI, con funzionalità ridotte, e una struttura tariffaria non comparabile a quella del RID.

69. In merito alla tempistica delle revisioni dei costi, ABI e CO.GE.BAN. reputano rilevazioni con cadenza semestrale/annuale, oltre che impraticabili dal punto di vista gestionale, anche non in grado di riflettere le evoluzioni del mercato.

70. Ciò posto, al fine tener conto delle indicazioni del *market test*, ABI e CO.GE.BAN. hanno presentato modifiche accessorie agli impegni, che riguardano:

a) per ABI, una ulteriore riduzione dei valori massimi delle commissioni

interbancarie RiBa e RID, ovvero dei tetti per gli esiti delle future rilevazioni dei costi previste a partire dal luglio 2007;

b) per ABI e CO.GE.BAN. una rimodulazione dei criteri di campionamento, della tempistica di efficientamento e delle future rilevazioni dei costi.

71. Con riferimento al primo aspetto, ABI ha ridotto i valori massimi che le commissioni interbancarie per i servizi RiBa e RID potranno assumere nel luglio 2007 successivamente alle nuove rilevazioni campionarie. Di seguito si riportano tali nuovi valori delle commissioni, insieme al valore che assumevano all'avvio del procedimento e a quello proposto dalle parti nella prima versione degli impegni.

**TABELLA 5: VALORI MASSIMI DELLE COMMISSIONI INTERBANCARIE A SEGUITO DEGLI IMPEGNI**

Commissione Interbancaria attuale	Valore all'avvio del procedimento (euro)	Commissione interbancaria a seguito di impegni pubblicati	Valore a seguito di impegni pubblicati (euro)	Valore a seguito di modifiche accessorie (euro)	Riduzione percentuale dall'avvio
RiBa disposizione di incasso	0,95	RiBa disposizione di incasso	0,71	0,66	31%
RiBa disposizione di incasso con tramite	0,34	ELIMINATA			
RiBa insoluto	0,84	RiBa insoluto	0,57	0,41	51%
RID commerciale incasso	0,66	RID	0,39	0,28	58%
RID utenze incasso	0,52				25%
RID veloce incasso	2,5	RID veloce incasso	1,08	0,90	64%
Bancomat	0,75	Bancomat	0,67	0,67	11%

72. Tenendo conto di quanto osservato dai terzi relativamente all'opportunità di anticipare l'applicazione dei criteri di efficientamento, tali nuovi valori derivano


per le commissioni RiBa insoluto e RID dalla considerazione di solo il 50% delle banche con i costi più bassi, per il campione già agli atti riferito al 2004.

Per il servizio RiBa disposizione d'incasso, ABI ha ritenuto di dover aggiungere al valore così determinato l'incremento di spese esogene, quali sono quelle postali registrate a partire dal luglio 2006 inerenti il servizio di posta massiva, incremento stimato secondo le modalità dettagliate negli impegni.





Infine, riguardo al RID veloce ABI sottolinea che tale servizio è particolarmente sofisticato e basato su standard tecnologici che assicurano elevati livelli di efficienza. Ulteriori significative riduzioni non rifletterebbero i costi reali e ciò potrebbe compromettere i livelli qualitativi e di efficienza, disincentivando l'offerta del servizio in circolarità. ABI si è pertanto impegnata al valore di 0,90 del RID veloce in ragione delle indicazioni emerse dal *market test*, pur ritenendo che possa essere adeguato solo per specifiche tipologie di clienti nei confronti dei quali le banche operano scelte commerciali complessive non necessariamente legate ai costi.

73. Al fine di rappresentare in modo compiuto l'effetto degli impegni, comprensivi delle modifiche accessorie appena descritte, si riporta di seguito una comparazione grafica tra i valori di costo su cui si basavano le commissioni al momento dell'avvio del procedimento, le commissioni interbancarie allora vigenti ed i valori massimi che saranno applicati successivamente alle rilevazioni del luglio 2007 (che coincidono con i costi).

**GRAFICO 1: VALORI DEI COSTI DICHIARATI E DELLE COMMISSIONI INTERBANCARIE ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA ISTRUTTORIA E VALORI MASSIMI DELLE COMMISSIONI DAL LUGLIO 2007 SECONDO GLI IMPEGNI PRESENTATI DA ABI E CO.GE.BAN. IN DATA 26 FEBBRAIO 2007**







74. In aggiunta a tali modifiche accessorie, le parti, come prima accennato, hanno apportato ulteriori modifiche agli impegni pubblicati, inerenti i criteri di campionamento e di efficientamento dei costi e la rimodulazione della tempistica per le revisioni future; le principali modifiche di tale natura sono schematizzate nella TABELLA 6 sotto riportata.

75. In particolare, con riferimento ai criteri di campionamento a partire dal luglio 2007, tenendo conto delle indicazioni emerse dal *market test* le parti hanno aumentato il numero di banche del futuro campione, includendo un maggior numero di banche di minori dimensioni, secondo criteri dettagliati negli impegni.

In sintesi, ABI e CO.GE.BAN. si impegnano ad aumentare da 5 a 10 il numero minimo di banche di minori dimensioni; è inoltre specificato il criterio con cui sono selezionate le banche a cui inviare i questionari e il loro numero.

76. CO.GE.BAN., sempre al fine di tener conto delle osservazioni del *market test*, si impegna a rafforzare il criterio di efficientamento per il Bancomat,

considerando ai fini della stima del costo medio, nella rilevazione del luglio 2007, il primo 50% delle banche del campione con i costi più bassi, anziché il primo 75% di queste, come originariamente prospettato.

77. L'applicazione anticipata per RiBa e RID, rispetto a quanto previsto negli impegni originari, del criterio del 50% del campione, implica poi una rimodulazione delle fasi di attuazione degli impegni di ABI.

**TABELLA 6: TEMPISTICA E CONTENUTO SINTETICO DEGLI IMPEGNI A PARTIRE DAL LUGLIO 2007**

	01/07/2007	01/07/2008	01/07/2009	01/07/2010
<b>RIBA/RID</b>	Ricalcolo delle commissioni: - media semplice del 50% delle banche più efficienti - su nuovo campione almeno 51% del mercato e almeno 21 banche			Ricalcolo commissioni su nuova rilevazione dei costi
<b>Bancomat</b>	Ricalcolo delle commissioni - media semplice del 50% delle banche più efficienti - su nuovo campione almeno 60% del mercato e almeno 47 banche			Ricalcolo commissioni su nuova rilevazione dei costi

78. Ulteriori modifiche accessorie agli impegni originari riguardano:

- l'impegno a dare pubblicità, tramite il sito internet dell'ABI, ai valori delle commissioni interbancarie e delle loro eventuali future modifiche;
- l'esplicitazione o, ove non possibile, eliminazione, del contenuto della voce "altro" tra i costi diretti, a partire dalle rilevazioni effettuate dal luglio 2007;
- la precisazione che l'analisi campionaria del luglio 2007 si baserà su dati consuntivi relativi al 2006, mentre quella del 2009 si baserà su dati consuntivi del 2008.

## VIII. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

79. Il presente procedimento è stato avviato al fine di verificare possibili restrizioni della concorrenza, in violazione dell'art. 81 del Trattato CE, derivanti dalla fissazione multilaterale da parte di ABI e CO.GE.BAN. delle seguenti commissioni interbancarie:

- 1) RiBa disposizione di incasso a 0,95 euro;
- 2) RiBa disposizione di incasso con tramite a 0,34 euro;
- 3) RiBa comunicazione di insoluto a 0,84 euro;
- 4) RID commerciale incasso a 0,66 euro;
- 5) RID utenze incasso a 0,52 euro;
- 6) RID veloce a 2,5 euro;
- 7) Bancomat a 0,76 euro

80. Gli impegni delle parti contengono una razionalizzazione e riduzione individuata delle commissioni interbancarie, sulla base di un criterio di orientamento ai costi e della rivisitazione della metodologia di calcolo delle commissioni, rispetto ai criteri fissati da Banca d'Italia nella propria precedente decisione relativa ad accordi aventi la medesima natura di quelli del procedimento in esame.

Le parti si impegnano inoltre ad apportare ulteriori innovazioni metodologiche nel calcolo delle commissioni, da applicare a nuove rilevazioni dei costi campionarie a partire dal luglio 2007 e con successiva cadenza biennale.

81. Alla luce delle osservazioni pervenute dai terzi interessati e delle successive modifiche accessorie, si valuta che gli impegni proposti da ABI e CO.GE.BAN. possano essere ritenuti idonei a far venir meno i profili anticompetitivi evidenziati nel provvedimento di avvio, per le motivazioni e nei limiti di seguito riportati.

82. Attualmente gli accordi per la determinazione multilaterale delle commissioni interbancarie sono ampiamente diffusi nell'ambito dei singoli sistemi di pagamento nazionali comparabili a quello italiano, per servizi di incasso e prelievo analoghi a quelli in esame, e si collocano tra gli accordi interbancari finalizzati ad agevolare il carattere di circolarità dei servizi di pagamento. Attualmente tali accordi hanno valenza geografica confinata in ambito nazionale; è prevista la graduale introduzione di prodotti SEPA che dovrebbe comportare un processo di migrazione dagli schemi nazionali a quelli SEPA.

83. In tale contesto, come rilevato da molti nell'ambito del *market test*, gli impegni presentati dalle parti prevedono significative innovazioni nella metodologia di determinazione dei costi alla base della fissazione del valore delle commissioni interbancarie, correttamente eliminando voci di costo non pertinenti e poco trasparenti, come il *mark up*, i costi indiretti ed alcune voci di costi diretti.

84. Appare parimenti positiva la previsione, rispetto al passato, di un campione più ampio e che rispecchia maggiormente la struttura del sistema bancario italiano, ulteriormente ampliato dalle parti al fine di tener conto dei rilievi effettuati dai terzi nell'ambito del *market test*, così da garantire una maggiore rappresentatività dei valori di costo su cui si baseranno i futuri valori delle commissioni.

85. L'introduzione di un criterio di efficientamento per i costi che emergono da un campione siffatto appare particolarmente apprezzabile, in quanto l'inserimento in un sistema di commissioni interbancarie uniformi di un vantaggio per le banche con costi minori determina una spinta alla maggiore efficienza per il sistema bancario nel suo complesso. Il rafforzamento di tale criterio, reso omogeneo per tutti i servizi in esame, nonché la sua anticipazione in sede di presentazione di modifiche accessorie agli impegni, appare inoltre venire incontro alle osservazioni presentate dai terzi nel corso del *market test*.

86. Con riferimento alla determinazione dei valori massimi delle commissioni interbancarie, l'applicazione di tali metodologie di calcolo al campione di banche disponibile, relativo a dati di costo del 2004, ha in effetti determinato una notevole riduzione dei costi sulla base dei quali sono fissate le commissioni, quasi sempre di circa il 60% per i servizi RiBa e RID e del 25% per il servizio Bancomat (cfr. grafico 1).

Ciò ha a sua volta comportato significative riduzioni dei valori delle commissioni interbancarie rispetto a quelli vigenti al momento dell'avvio del procedimento, riduzioni che oscillano dal 25% al 64% per i servizi RiBa e RID e sono pari all'11% per il Bancomat (cfr. TABELLA 5).

87. Per i servizi RiBa e RID, tali minori valori delle commissioni interbancarie potranno consentire una riduzione dei prezzi applicati dalle banche ai clienti nella posizione di creditori, come sottolineato in molti commenti ricevuti nell'ambito del *market test*. Infatti, tali prezzi incontrano un naturale limite inferiore nei valori delle commissioni interbancarie multilaterali, le quali, sebbene agevolino l'indispensabile carattere di circolarità dei servizi di

pagamento rappresentano una componente di costo comune per le banche assuntrici. La conseguente riduzione di una componente comune di ricavi per le banche domiciliatarie potrà inoltre consentire una più vivace concorrenza per la clientela che si colloca su tale lato del mercato, senza compromettere il carattere di circolarità dei servizi.

88. Similmente, per il servizio di prelievo con la carta Bancomat il minor valore della commissione consente una riduzione dei prezzi applicati dalle banche alla propria clientela senza disincentivare l'offerta del servizio di prelievo Bancomat in circolarità.

89. In tale contesto, l'impegno delle parti a garantire una forma di pubblicità dei valori delle commissioni interbancarie e delle loro future modifiche, appare apprezzabile in quanto risponde alle difficoltà manifestate da alcuni soggetti intervenuti nel *market test*, per i clienti con minore potere contrattuale, di ottenere trasferimenti a valle sui prezzi finali di minori valori delle commissioni interbancarie.

90. Le descritte innovazioni metodologiche, nonché possibili minori costi delle banche per il 2006 dovrebbero inoltre portare, ad esito delle rilevazioni del luglio 2007, a commissioni interbancarie ancora inferiori a quelle sinora individuate, che in ogni caso rappresentano valori "tetto" non superabili.

91. Con riferimento poi all'andamento futuro dei valori delle commissioni interbancarie, le parti si impegnano ad effettuare ulteriori rilevazioni dei costi, con cadenza biennale, a partire dal luglio 2009, sulla base di costi 2008, riflettendo eventuali minori costi medi campionari nei valori delle commissioni in esame e avendo in ogni caso come "tetto" di riferimento i valori già individuati o quelli che emergessero dalla rilevazione del luglio 2007, se inferiori.

In particolare, le parti negli impegni prevedono di verificare su base biennale *"le eventuali riduzioni di costo derivanti da possibili fenomeni quali a) economie di scala e/o di gamma b) interventi procedurali interbancari ovvero evoluzioni del mercato(...)"*<sup>9</sup>.

92. L'impegno a ricalcolare, con cadenza biennale, con la medesima metodologia, i costi medi di sistema a riferimento per il valore delle commissioni interbancarie, appare coerente con un metodo di determinazione delle commissioni basato su elementi variabili nel tempo quali i costi di

---

<sup>9</sup> Pag. 2 impegni pubblicati.

impresa.

93. Peraltro, la natura temporalmente indeterminata degli impegni non garantisce necessariamente la persistenza nel tempo dell'idoneità dei medesimi a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto del procedimento.

Pertanto, l'Autorità si riserva di verificare la persistente idoneità degli impegni a eliminare le preoccupazioni concorrenziali connesse con gli accordi oggetto del procedimento alla luce di variazioni nelle condizioni concorrenziali che caratterizzano la domanda e l'offerta dei prodotti in esame, nella struttura del sistema bancario italiano, nel contesto europeo di riferimento e nelle modalità di offerta dei servizi.

RITENUTO pertanto che, gli impegni presentati da ABI e CO.GE.BAN. siano tali da far venir meno, nei limiti sopra descritti, i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà degli impegni assunti da ABI e CO.GE.BAN. ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;

Tutto ciò premesso e considerato:

#### DELIBERA

a) di rendere obbligatori per ABI e CO.GE.BAN. gli impegni presentati ai sensi dell'art. 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione ai sensi dell'art. 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;

c) che ABI e CO.GE.BAN. informino l'Autorità a partire dalla prima rilevazione, entro il 1° luglio 2007 e con cadenza biennale, degli esiti delle

nuove rilevazioni di costo campionarie, producendo la relativa documentazione.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Fabio Cintioli*

IL PRESIDENTE

*Antonio Catricalà*

I. PREMESSA .....	3
II. LE PARTI .....	4
III. GLI ACCORDI OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO DI AVVIO DI ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DI ABI E CO.GE.BAN. ....	5
III.1. IL SETTORE INTERESSATO .....	5
III.2. IL PRECEDENTE PROCEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DA BANCA D'ITALIA .....	8
IV. IL PROVVEDIMENTO DI AVVIO DI ISTRUTTORIA DELL'AUTORITÀ .....	10
V. GLI IMPEGNI ORIGINARIAMENTE PROPOSTI DA ABI E CO.GE.BAN. ....	11
V.1. LA REVISIONE DELLE COMMISSIONI A PARTIRE DAL GENNAIO 2007 .....	12
V.2. LE NUOVE RILEVAZIONI CAMPIONARIE A PARTIRE DAL LUGLIO 2007 .....	13
VI. LE OSSERVAZIONI SUGLI IMPEGNI DEI TERZI INTERESSATI .....	15
VI.1. LE OSSERVAZIONI RELATIVE AI SERVIZI RiBA E RID .....	15
VI.2. LE OSSERVAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO BANCOMAT .....	17
VII. LE REPLICHE DI ABI E CO.GE.BAN. ALLE OSSERVAZIONI DEI TERZI E LE MODIFICHE ACCESSORIE DEGLI IMPEGNI .....	18
VIII. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI .....	24